

Informativa per gli associati

Informativa n. 4
dell'8 gennaio 2010

Legge Finanziaria 2010 (L. 23.12.2009 n. 191) - Principali novità in materia fiscale

1 PREMESSA

La L. 23.12.2009 n. 191 costituisce la legge Finanziaria per il 2010, entrata in vigore l'1.1.2010.

La legge Finanziaria 2010 contiene un numero abbastanza limitato di disposizioni, in quanto gli interventi più rilevanti erano stati inseriti nel DL 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, come modificato e integrato dal DL 3.8.2009 n. 103 convertito nella L. 3.10.2009 n. 141 (c.d. "manovra d'estate").

La presente informativa intende fornire una analisi delle novità di maggior rilievo in materia fiscale contenute nella legge Finanziaria 2010.

Le principali novità in materia di lavoro e previdenza saranno invece analizzate in una successiva circolare.

2 RIAPERTURA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI

La Finanziaria 2010 ha disposto la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti da soggetti che non operano in regime d'impresa (es. persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, enti non commerciali), dietro il versamento di un'imposta sostitutiva commisurata al valore espresso da un'apposita perizia giurata di stima.

A tali fini, le partecipazioni o i terreni devono essere posseduti alla data dell'**1.1.2010**.

2.1 REDAZIONE E ASSEVERAZIONE DELLA PERIZIA GIURATA

Per effettuare la rideterminazione del costo o valore d'acquisto occorre, entro il **31.10.2010**, far redigere e asseverare da un professionista abilitato la perizia giurata sul valore della partecipazione (es. da parte di un dottore commercialista o esperto contabile) o del terreno (es. da parte di un geometra o architetto).

A seguito della rideterminazione, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni o dei terreni è assunto nella misura indicata nella perizia di stima: l'operazione, quindi, permette di ridurre le eventuali plusvalenze che si formeranno a seguito della cessione.

2.2 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

La rideterminazione comporta il versamento, entro il **31.10.2010**, dell'imposta sostitutiva, calcolata sull'intero valore di perizia:

- del 4%, per le partecipazioni "qualificate" e per i terreni;
- ovvero del 2%, per le partecipazioni "non qualificate".

Versamento rateale

In alternativa al pagamento in un'unica soluzione è possibile optare per la rateizzazione in tre quote costanti, con scadenza al 31.10.2010, al 31.10.2011 e al 31.10.2012.

Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3% annui, a decorrere dal 31.10.2010.

3 NOVITÀ IN MATERIA DI INTERVENTI EDILIZI

3.1 PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

La detrazione IRPEF del 36% delle spese relative a taluni interventi di recupero edilizio sugli immobili residenziali viene ulteriormente prorogata in relazione alle spese sostenute nel 2012.

L'agevolazione compete:

- nel limite di 48.000,00 euro di spese sostenute per unità immobiliare;
- a condizione che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura.

3.2 PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI DA IMPRESE

È stata ulteriormente prorogata di un anno anche la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari abitative (e relative pertinenze) site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione, oppure da cooperative edilizie, mediante interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

La detrazione compete quindi a condizione che:

- l'intervento di recupero sia eseguito nel periodo dall'1.1.2008 al 31.12.2012;
- l'atto notarile di acquisto o di assegnazione sia stipulato entro il 30.6.2013.

L'agevolazione compete:

- sul 25% del corrispettivo di acquisto o di assegnazione, fino a concorrenza del tetto massimo di 48.000,00 euro per unità immobiliare;
- a condizione che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura.

3.3 PROROGA "A REGIME" DELL'ALIQUTA IVA RIDOTTA SULLE MANUTENZIONI EDILIZIE

Viene prorogato per gli anni 2012 e successivi il regime di applicazione dell'IVA con aliquota ridotta (10% anziché 20%) previsto per le prestazioni di servizi rese nell'ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Pertanto, l'agevolazione, da misura a carattere temporaneo, diviene "norma a regime".

L'agevolazione compete indipendentemente dal fatto che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura (diversamente da quanto avviene per la detrazione IRPEF del 36% per le ristrutturazioni edilizie e per la detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici).

4 PROROGA PER IL 2010 DELLE MISURE DI DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

4.1 DIPENDENTI PRIVATI

Viene prorogata al 31.12.2010 la possibilità di assoggettare ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%, le somme erogate a livello aziendale in

relazione “a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa”.

Nel disporre tale proroga, la Finanziaria 2010 non introduce elementi di novità rispetto al 2009. Pertanto, anche per l’anno 2010:

- l’imposta sostitutiva del 10% è applicabile, ad opera del sostituto d’imposta, con esclusivo riferimento:
 - al settore privato (con esclusione quindi delle Pubbliche Amministrazioni);
 - ai titolari di reddito di lavoro dipendente (con esclusione quindi dei titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quali i collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto) non superiore, nel 2009, a 35.000,00 euro, al lordo delle somme assoggettate, in tale anno, ad imposta sostitutiva;
- l’importo massimo delle somme erogate a titolo di premio di produttività assoggettabili a tassazione ridotta resta confermato nella misura di 6.000,00 euro; tale importo è da considerare:
 - al lordo dell’imposta sostitutiva;
 - ma al netto dei contributi previdenziali obbligatori a carico del lavoratore.

4.2 DIPENDENTI PUBBLICI DEL COMPARTO SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO

La legge Finanziaria prevede altresì la proroga, per il 2010, della riduzione dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio del personale:

- appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
- titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nel 2009, a 35.000,00 euro.

Disposizioni attuative

Con riferimento al 2009, le modalità attuative di tale riduzione di imposizione fiscale sono state stabilite dal DPCM 27.2.2009, il quale ha previsto una riduzione dell’IRPEF lorda, determinata sul trattamento economico accessorio, di un importo massimo di 134,00 euro per ciascun beneficiario.

In relazione alla proroga per il 2010, dovrà quindi essere chiarito se continuano ad applicarsi tali disposizioni o se è necessaria l’emanazione di un nuovo DPCM attuativo.

5 PROROGA DELLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF

La Finanziaria 2010 ha prorogato la facoltà di destinazione del 5 per mille dell’IRPEF anche in relazione alle dichiarazioni dei redditi relative al 2009 (730/2010 e UNICO 2010 PF):

- secondo le modalità che saranno definite con un successivo DPCM;
- nel limite massimo di spesa di 400 milioni di euro.

Rispetto agli scorsi anni, la Finanziaria 2010 non provvede ad individuare direttamente le finalità e le categorie di soggetti che possono beneficiare della destinazione del 5 per mille dell’IRPEF (es. sostegno del settore *no-profit*, della ricerca scientifica e sanitaria, delle attività sociali dei Comuni, delle associazioni sportive dilettantistiche, ecc.).

Al riguardo, pertanto, appare necessario attendere l’emanazione del previsto provvedimento attuativo.

6 PROROGA DI ALCUNE AGEVOLAZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Viene prevista la proroga per il 2010 dei seguenti interventi a sostegno del settore dell’autotrasporto:

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate afferenti i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa;
- il riconoscimento di un credito d’imposta pari ad una quota della tassa automobilistica pagata per determinati veicoli posseduti e utilizzati per l’attività di autotrasporto;
- la concessione di crediti d’imposta per investimenti e formazione del personale;

- l'utilizzo in compensazione delle somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale (c.d. "tassa salute") sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli;
- la riduzione dei premi INAIL;
- la riduzione dei pedaggi autostradali.

Disposizioni attuative

Le modalità attuative della proroga di tali agevolazioni saranno definite:

- con successivi DPCM;
- nel limite massimo di spesa di 400 milioni di euro.

7 NOVITÀ IN MATERIA DI IRAP E DI ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF IN CASO DI DISAVANZI DEL SERVIZIO SANITARIO

La Finanziaria 2010 modifica la disciplina relativa all'aumento automatico dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF nelle Regioni che presentino disavanzi di gestione del Servizio sanitario.

In particolare, viene stabilito che:

- con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina del commissario *ad acta* per la predisposizione e l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo, le aliquote dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF sono incrementate in via automatica:
 - nella misura, rispettivamente, dello 0,15% e dello 0,30%;
 - in aggiunta all'eventuale incremento automatico nella misura massima previsto ai sensi dell'art. 1 co. 174 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005);
- per la Regione sottoposta al Piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del Piano, delle aliquote massime scattate automaticamente ai sensi del suddetto art. 1 co. 174 della L. 311/2004;
- l'accertamento del mancato raggiungimento annuale degli obiettivi del Piano di rientro comporta:
 - l'incremento automatico delle aliquote IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF nella misura, rispettivamente, dello 0,15% e dello 0,30%;
 - in aggiunta al suddetto eventuale incremento automatico nella misura massima.

Qualora, invece, sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi del Piano di rientro sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, è possibile la riduzione delle aliquote fiscali:

- nell'anno successivo;
- per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto.

8 AGEVOLAZIONI FISCALI PER I CONTRIBUENTI DELLA REGIONE ABRUZZO

8.1 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO NELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

Al fine di agevolare il reperimento di alloggi nelle zone colpite dal terremoto del 6.4.2009, la Finanziaria 2010 prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, pari al 20% (c.d. "cedolare secca"), sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo ubicati nella Provincia dell'Aquila.

La misura ha carattere sperimentale e può essere utilizzata:

- per il solo anno 2010;
- limitatamente ai canoni di locazione pagati in relazione ai c.d. "contratti a canone concordato" stipulati tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione (c.d. "privati");
- sulla base di una scelta facoltativa del locatore.

L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento del saldo IRPEF.

Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative della disciplina in esame saranno stabilite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

8.2 SOGGETTI TERREMOTATI - EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI E DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI SOSPESI

La Finanziaria 2010 dispone un'ulteriore proroga della sospensione della riscossione dei tributi nei confronti dei soggetti terremotati della Regione Abruzzo.

Pertanto, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta che, alla data del 6.4.2009, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici:

- la ripresa della riscossione dei tributi sospesi avviene mediante 60 rate mensili (prima 24) di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2010 (prima gennaio 2010), senza applicazione di sanzioni e interessi;
- gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2010.

Disposizioni attuative

Le modalità di effettuazione dei suddetti versamenti e adempimenti tributari sospesi saranno stabilite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

9 ALTRE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI

9.1 TASSAZIONE RIDOTTA AL 5% DEGLI INTERESSI SUI FINANZIAMENTI PER INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO

La Finanziaria 2010 prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva ridotta al 5% sugli interessi derivanti da strumenti finanziari:

- emessi da banche per sostenere progetti di investimento a medio e lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno;
- con scadenza non inferiore a 18 mesi;
- sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività d'impresa, per un ammontare di titoli non superiore a 100.000,00 euro per ciascun sottoscrittore;
- a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a 12 mesi.

9.1.1 Disposizioni attuative

Con successivi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- saranno definite le modalità attuative di tali disposizioni;
- saranno stabiliti i limiti annuali di emissioni di titoli che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva del 5%.

9.1.2 Decorrenza

L'imposta sostitutiva del 5% si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente all'adozione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale viene concesso il beneficio fiscale.

9.2 INCREMENTO DEI FONDI PER LA CONCESSIONE DI CREDITI D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

La Finanziaria 2010 incrementa, nella misura di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, gli stanziamenti già previsti per la concessione di crediti d'imposta alle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

Disposizioni attuative

Le modalità di utilizzo dei fondi stanziati (sia “vecchi” che “nuovi”) saranno definite con un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tale decreto può individuare:

- le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione;
- i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione;
- le modalità di fruizione del credito d’imposta.

9.3 AGEVOLAZIONI PER LE VITTIME DEL TERRORISMO

La Finanziaria 2010:

- ha disposto l’esenzione, per le vittime del terrorismo e i loro familiari, che siano stati parti in causa di un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo, dall’imposta di registro e da ogni altra imposta;
- ha previsto la concessione di un contributo straordinario, esente dall’IRPEF, nei confronti degli orfani delle vittime del terrorismo che siano già stati collocati in pensione, secondo modalità da definire con un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.